

REGOLAMENTO (CEE) N. 742/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

che fissa, per il primo e per il secondo trimestre 1989, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 un bilancio estimativo di 175 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e con regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88⁽⁶⁾;

considerando che per consentire l'importazione dei due primi trimestri occorre prorogare la durata di validità dei titoli di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini, destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può essere valutato per il primo e per il secondo trimestre 1989 a 68 000 capi e a 10 400 capi rispettivamente;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo e nel secondo trimestre 1989 un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle

strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia e in Grecia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime senza peraltro escludere gli operatori commerciali tradizionali; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria, ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2377/80, il richiedente s'impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare effettuare, sotto la propria responsabilità, le operazioni d'ingrasso; che, nel caso dei produttori agricoli o delle organizzazioni professionali, si è constatato che la facoltà concessa al richiedente di non effettuare personalmente tali operazioni può, in taluni casi, rendere possibili degli abusi; che è pertanto opportuno sopprimere tale facoltà per il trimestre in questione;

considerando che, per quanto riguarda i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali o il commercio tradizionale, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere contemplato da ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1989, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato a 79 050 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui 68 000 capi devono essere importati e ingrassati in Italia e 10 400 capi devono essere importati e ingrassati in Grecia.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 60%. Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 20 840 giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70%.

Tale quantitativo massimo può essere importato entro i seguenti limiti:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.